

RPU. n. 62/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
- II Sezione Civile -

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, sciogliendo la riserva assunta a seguito della scadenza del termine di deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc del 25 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 62/2024, depositato nell'interesse di **Salvatore Catremi**, nato a Messina il 28/04/1984 C.F. CTRSVT84D28F158D e **Ivan Cristina Loredana**, nata in Romania il 08/06/1987, C.F. VNICST87H48Z129H, entrambi residenti in Torregrotta, Via Crocieri n. 68, rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Vaccarino, giusta procura in atti

ricorrente,

avente ad oggetto: ricorso ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss CC.II..

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024 Salvatore Catremi e Ivan Cristina Loredana hanno proposto, con l'ausilio dell'OCC-Gestore della crisi, dott. Fabrizio Immormino, un piano di ristrutturazione dei propri debiti.

Con decreto del 08 novembre 2024, il G.D. designato, ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano in esame, ordinandone la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori come disposto dagli artt. 67 e 68 CCII, e fissando l'udienza del 25 febbraio 2025.

Con istanza del 30 dicembre 2024 i ricorrenti hanno chiesto l'autorizzazione ad accettare la proposta di acquisto degli immobili inseriti nel piano di ristrutturazione – siti in Roncoferraro (MN), Via Randaccio n. 89, Frazione Casale p.t. e 1° p., identificati catastalmente al Foglio 69, particella 44, sub 303, particella 56, sub 308, particella 57 sub 3, particella 122, sub 2, particella 123 sub 1; particella 57 sub 2, p.t. C/6 cl. 1, Foglio 74, particella 26, particella 246 e Foglio 69 particella 119, immobile cointestato al 50% tra i coniugi – al fine di devolvere il relativo ricavato (pari ad euro 48.000,00) alla procedura in corso.

Con decreto del 10 gennaio 2025 il G.D., previo parere dell'OCC reso in pari data, ha autorizzato i ricorrenti ad accettare la proposta di acquisto.

Effettuate le comunicazioni ex art. 70 CCII all'udienza del 25 febbraio 2025 fissata con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte dai ricorrenti.

Riepilogate come sopra le fasi della procedura, l'OCC ha proposto un piano che, a fronte di un debito originario di euro 246.630,54 (derivanti per lo più da plurime operazioni finanziarie con diversi istituti di credito), prevede il pagamento di un importo di euro 160.318,81.

Sussistono le condizioni per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.



Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione dei professionisti emerge infatti come l'istante sia qualificabile alla stregua di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, ovvero *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*;

Sussiste poi la condizione di sovraindebitamento, di cui all'art. 2 lett. c), inteso quale stato di crisi (*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*) o di insolvenza (*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*) del consumatore. Lo stato di insolvenza è inoltre acclarato dalle inadempienze in corso.

Il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I. L'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Le cause che hanno portato al sovraindebitamento si possono così sintetizzare: la malattia della figlia, portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi art.3 co.3 L.104/1992; i continui trasferimenti lavorativi del Catremi; i mancati incassi dei canoni di locazione e i danni subiti all'immobile; la causa civile intentata contro i conduttori inadempienti.

L'OCC ha dato atto, in relazione alla malattia della figlia, che *per detta malattia della figlia Giselle, alla quale è già stato effettuato nel mese di ottobre 2015 un primo intervento chirurgico, ed altri sono stati programmati, per la correzione dell'arcata dentaria superiore e della pinna nasale, gli istanti precisano di avere esborsi importanti, documentati come da allegate spese* e che, in conseguenza del trasferimento lavorativo del Catremi a Milazzo, i ricorrenti avevano tentato invano di vendere l'immobile con estinzione del mutuo ING, per poi concederlo in locazione, con il ricavato della quale hanno acquistato un secondo immobile, anche questo concesso in locazione, ma con esiti infruttuosi a causa dei ritardi nel pagamento della mensilità e dei danni arrecati da terzi all'immobile.

L'OCC ha evidenziato ancora che *la situazione economica degli istanti, già messa a dura prova dalle continue spese inerenti la malattia della figlia Giselle e dai due imprevedibili trasferimenti lavorativi subiti (con traslochi a lunga distanza e dunque costosi, anche se effettuati in economia di spesa e non documentati) nonché dall'imprevedibile atto vandalico con grave danneggiamento dell'immobile di Roncoferraro crolla definitivamente*, concludendo nel senso di ritenere che *Il Catremi ha agito, quindi, in stato di necessità e bisogno che, tra l'altro, per prassi e norma comportamentali, dei soggetti eroganti, avrebbe dovuto essere valutata dagli stessi oltre ad ogni dichiarazione resa dal debitore.*

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte di ricorrenti.

La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.

La situazione debitoria complessiva, come si evince dal prospetto indicato relazione del 24 giugno 2024 ammonta ad € 246.630,54.

Il Piano è stato redatto tenendo conto del "reddito percepito" dal debitore e sono stati considerati tre parametri per stabilire la durata del piano: 1) il reddito, valutato nella quantità e nella qualità



(intesa come affidabilità del datore di lavoro); 2) il rapporto "rate di debito/reddito percepito" e la previsione di variazione dei due fattori nel tempo; 3) le aspettative di vita dell'indebitato.

In relazione al reddito percepito è stato evidenziato dall'OCC che *il Reddito percepito non potrà subire contrazioni quantitative, in quanto trattasi di dipendente di Azienda di grande solidità patrimoniale (ENI SpA); sono invece ragionevolmente ipotizzabili incrementi di reddito che andrebbero in futuro a migliorare ulteriormente la sostenibilità del Piano.*

Lo sviluppo del piano è quello riportato nella relazione dell'OCC caratterizzato da un primo schema in cui è riportato il debito originario e quello oggetto del piano di ristrutturazione in base a ciascun creditore, un secondo schema in cui i crediti sono riportati in ordine di priorità di soddisfacimento (a partire dai crediti prededucibili, crediti privilegiati e poi i crediti chirografari) a cui segue poi un ultimo schema relativo alle modalità di pagamento delle rate.

L'importo di 48.000,00 "in contanti" riportato nello schema si riferisce al ricavato della vendita dell'immobile sito in Roncoferraro (MN), Via Randaccio n. 89, Frazione Casale p.t. e 1° p., identificati catastalmente al Foglio 69, particella 44, sub 303, particella 56, sub 308, particella 57 sub 3, particella 122, sub 2, particella 123 sub 1; particella 57 sub 2, p.t. C/6 cl. 1, Foglio74, particella 26,, particella 246 e Foglio 69 particella 119, il cui ricavato è volto a soddisfare il credito di Ing S.p.a., in quanto creditore ipotecario.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex art. 66

Creditore	Rapporto	Tipo prodotto	Importo debito	% Offerta	Importo offerto	Contanti	Rateizzato	N. mesi	Rata
OCC I Diritti del Debitore	preventivo costi procedura	O.C.C. competenze organismo	5.100,00	100%	5.100,00		5.100,00	9	566,67
Banca Nazionale del Lavoro SPA *	CF1572218 in bonis	Mutuo Ipotecario	103.966,00	100%	103.966,00		103.966,00	312	383,30
Ing Direct	70600137684 in sofferenza	Mutuo Ipotecario	118.383,00	40%	47.353,20	48.000,00	(-646,80)		0,00
Comune di Torregrossa	pec protocollo 4039	Tributi	633,00	30%	189,90		189,90	1	189,90
Agos Ducato SpA	01068014252	Prestito Personale	195,00	20%	39,00		39,00	1	39,00
RCI Banque S.A.	0524248224	Prestito Personale	17.057,00	20%	3.411,40		3.411,40	60	58,31
Serfactoring SpA di ENI SpA	33176	Prestito Personale	1.296,54	20%	259,31		259,31	1	259,31
Totale:			246.630,54		160.318,81	48.000,00	112.318,81		Cfr. tabelle



	Debito	Offerta Piano		Alternativa Liquidatoria Ipotesi di realizzo pari ad Euro:		
		Importo	Importo Offerto	% soddisfo	Importo Disponibile	% soddisfo
					98.800,00	
Categoria privilegio debito	Importo	Importo Offerto	% soddisfo	Importo Disponibile	% soddisfo	
1) Prededucibili 100% - Art. 6 co. 1 Competenze OCC (lett. a) / Crediti sorti durante la procedura (lett. d)	5.100,00	5.100,00	100,00%	93.700,00	100,00%	
2) Prededucibili 75% - Art. 6 co. 1 Crediti professionali se piano omologato (lett. b) / Crediti Professionali, se procedura aperta, sorti durante la procedura (lett. c)	0,00	0,00	%	93.700,00	0,00%	
3) Crediti Impignorabili (art. 545 c.p.c.)	0,00	0,00	%	93.700,00	0,00%	
4) Risorse proprie Comunità Europea - Ritenute d'Acconto	0,00	0,00	%	93.700,00	0,00%	
5) Crediti privilegiati (prestatori di lavoro subordinato, cooperative di lavoro, crediti professionisti, patto di riservato dominio....)	0,00	0,00	%	93.700,00	0,00%	
6) Mutui Ipotecari:	222.349,00	151.319,20	68,05%	0,00	42,14%	
7) Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno)	633,00	189,90	30,00%	0,00	0,00%	
8) Chirografi	18.548,54	3.709,71	20,00%	0,00	0,00%	
Totale:	246.630,54	160.318,81	65,00%			

DAL 1° MESE DALL'OMOLOGA AL 9° MESE

O.C.C. I Diritti del Debitore Segr. Sociale Comune di Antillo e Venetico	566,67
Totale	566,67

10° MESE

Comune di Torregrotta	189,90
Agos Ducato Spa	39,00
RCI Banque S.A.	58,31
Serfactoring di ENI SpA	259,31
Totale	546,52

DALL'11° MESE AL 69° MESE

Banca Nazionale del Lavoro SpA	383,30
RCI Banque S.A.	58,31
Totale	441,61

DAL 70° MESE A REGIME *

Banca Nazionale del Lavoro SpA	383,30
Totale	383,30

La situazione reddituale dei ricorrenti che si compone di un reddito di lavoro dipendente pari ad una media di € 40.000,00, come da dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (dichiarazione dei



redditi 2020 2021 e 2022), al netto delle spese necessarie al sostentamento della famiglia, induce a ritenere che il piano proposto sia sostenibile.

Verificata la legittimità della procedura, occorre valutare ai sensi dell'art. 70, comma 7, CC.II. la fattibilità del piano, anche alla luce di contestazioni da parte del ceto creditorio.

L'OCC, in proposito, con nota del 4 dicembre 2024, e in assenza di osservazioni formulate dai creditori, ha chiesto l'omologa del piano.

In ordine all'attuabilità del piano l'OCC ha rilevato la fattibilità del piano stesso, posto che per i creditori il piano rappresenta una proposta sostenibile e ragionevolmente attuabile per un soddisfacimento seppure parziale dei crediti vantati, attestandosi la convenienza del piano ad una percentuale di 68,05% di offerta ai creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria che si fermerebbe al 42,14%.

Da evidenziarsi, infine, che l'OCC ha anche valutato il merito creditorio dei creditori evidenziando che alcuni di questi non hanno rispettato i canoni in materia di merito Creditizio secondo le previsioni di cui all'art. 68 co. 3.

L'art. 69 co.2 CCI dispone, in tal senso, che *2. il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.*

Trattasi in particolare della Banca Nazionale del Lavoro; della Serfactoring SpA di ENI; e di RCI Banque S.A., come da schema riportato nella relazione:

Merito creditizio calcolato sul rapporto rate di debito/reddito
al momento dell'erogazione del prestito

Creditore	Credito concesso	Data concessione	Importo rata	Totale rate mensili	Reddito mensile	Rapporto rate/reddito
Ing Direct	135.000,00	15/10/2014	549,00	549,70	2.400,58	22,90%
Banca Nazionale del Lavoro SPA	116.200,00	24/04/2020	379,00	928,70	1.927,17	48,19%
Serfactoring SpA di ENI SpA	5.000,00	09/09/2020	85,00	1.014,14	1.927,17	52,62%
Agos Ducato SpA	2.000,00	13/05/2022	97,00	1.111,14	3.023,75	36,75%
RCI Banque S.A.	17.969,46	27/05/2022	262,00	1.373,14	3.023,75	45,41%

Nel caso di specie, infine, la parte istante si è trovata in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come da lui indicata e riscontrata in atti.

E, infatti, è emerso che le difficoltà di far fronte alle maggiori spese necessarie per la famiglia ha condotto l'istante a contrarre i debiti iniziali nonché al successivo ricorso ad altri finanziamenti, tenuto conto della necessità di far fronte ai continui trasferimenti lavorativi e alle spese mediche per la figlia minore portatrice di handicap grave.

Positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA



il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Salvatore Catremi e Ivan Cristina Loredana;

ONERA

Il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro i 2 giorni successivi a norma del comma 1 dell'articolo 70 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

dichiara

chiusa la procedura.

Messina, 12 marzo 2025

Il Giudice delegato
Maria Carmela D'Angelo

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio dott. Umberto Santoro.

